



Sentenza n. 4562/2024

Depositato il 08/07/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**FANTINI UGO MARIA**, Presidente e Relatore  
**DEL GIUDICE BRUNO**, Giudice  
**SPERANZA LILIANA**, Giudice

in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3788/2023 depositato il 07/07/2023

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3

**elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Resistente\_1 - CF\_Resistente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 387/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2023

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013500528-2020 IRPEF-ALTRO 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

L'ufficio si rimette agli atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE III di ROMA impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Roma n. 387 dell'11.01.2023 con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente **Resistente\_1** avverso l'avviso di accertamento riguardante gli anni dal 2014 al 2017.

In particolare, l'Ufficio, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. di Roma, recuperava a tassazione, per l'anno 2015, compensi non dichiarati corrispondenti a versamenti non giustificati pari ad € 164.331,98 sui quali applicava l'Iva per € 36.153,00, oltre alla sanzione per euro 114.899,40. La ricorrente risultava non in possesso di partita Iva, non aver mai presentato dichiarazioni fiscali, né istituito registri e libri contabili e fiscali.

Il recupero, secondo l'ufficio, trovava anche ulteriore supporto nell'attività della contribuente che, in base a quanto pubblicato sui social, *Sito\_Web\_1\_2\_3* dove raccoglie oltre due milioni di *follower*, sarebbe riconducibile a quella di modella e *influencer* per la promozione pubblicitaria di vari prodotti.

I giudici di 1° grado accoglievano il ricorso limitatamente al riconoscimento forfettario, a fronte dei ricavi accertati, di costi in misura del 30%.

L'odierna appellante impugna la sentenza limitatamente ai costi riconosciuti chiedendone la riforma parziale. Sostiene l'Ufficio che non si tratta di un accertamento induttivo puro di cui all'art. 39, comma 2, del DPR 600/73, bensì di un accertamento analitico presuntivo fondato su indagini bancarie e, quindi, i costi non possono essere riconosciuti, Oltretutto il riferimento della controparte ad un'ipotesi di mediazione che prevedeva un abbattimento dei ricavi con il riconoscimento forfettario dei costi si riferisce all'annualità 2014.

Si costituisce in giudizio l'appellata che propone appello incidentale limitatamente alla ripresa a tassazione dei versamenti bancari, ritenendo corretta la decisione in punto di riconoscimento di una percentuale forfettaria di costi.

Sostiene l'appellata che non sussistono i presupposti per configurare un'ipotesi di lavoro autonomo in quanto mancano i requisiti di abitudine e professionalità

Quanto alle risorse finanziarie accertate dall'Ufficio, l'appellata afferma che non ci sono elementi per ritenere che costituiscano proventi a fronte di prestazioni di servizi e gran parte di tali versamenti sono frutto di liberalità da parte di Nominativo\_1 riconosciute alla ricorrente, anche in occasione delle trasferte in Luo\_1, in parte attraverso bonifici e, per altra parte, mediante consegna in contanti.

Per ultimo chiede, in via subordinata, che le somme accertate siano ritenute comprensive dell'imposta sul valore aggiunto.

Entrambe le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese con vittoria di spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminato l'appello incidentale proposto dalla parte appellata, vista l'efficacia assorbente che avrebbe, in caso di accoglimento, su tutti gli altri motivi difensivi offerti dalle parti. Secondo la Corte, il motivo incidentale va rigettato.
2. La presunzione dell'amministrazione finanziaria è ampiamente motivata dai rilievi riportati nel processo verbale di constatazione e che non risultano in alcun modo scalfiti dalle giustificazioni allegate dalla contribuente, risultate prive del benché minimo supporto probatorio valido.
3. Gli elementi acquisiti dalla G.d.F. e fatti propri dall'amministrazione finanziaria, quali: la notorietà della ricorrente, come "*influencer*", con circa due milioni di follower; la promozione, nelle pagine dei social utilizzate, di diversi marchi commerciali; l'assenza di adeguata giustificazione alle operazioni bancarie che hanno evidenziato disponibilità liquide significative a fronte dell'inesistenza di una regolare posizione fiscale, essendo completamente sconosciuta all'Erario; sono ampiamente sufficienti a ritenere fondato l'accertamento dell'Ufficio.
4. Le asserite liberalità che la contribuente afferma di aver ricevuto, in disparte l'assenza di un preciso collegamento tra il soggetto che le avrebbe disposte e i movimenti bancari ripresi a tassazione, sono prive di un valido schema giuridico che le possa qualificare in tale ambito e, pertanto, non possono assurgere a prova giustificativa delle disponibilità liquide accertate dall'Ufficio.
5. Quanto alla classificazione del reddito accertato, occorre evidenziare che l'ISTAT, in occasione della revisione della classificazione delle attività lavorative italiane (Cp 2021), pubblicata il 4.01.2024, ha inserito tra le "nuove professioni", quelle di: *youtuber*, *influencer*, *blogger*, ecc. Tale nuova previsione, ben può essere caratterizzata dalla creazione di *post*, contenuti video sul *web*, ecc. che, comunque, hanno in comune la pubblicazione costante di contenuti sui *social* e il consenso allo sfruttamento della propria immagine. Ne consegue che l'attività, così svolta, come emerge dalle risultanze dell'attività di accertamento dell'Ufficio, peraltro, neanche efficacemente smentite dalla contribuente, va inquadrata nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.
6. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato. È principio, da tempo consolidato, che in caso di accertamento basato su indagini bancarie, ex art. 32 del DPR n. 600/1973, devono essere riconosciuti i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati (*Cass. n. 5586/2023*). Tale principio deve essere letto alla luce della recente pronuncia della corte costituzionale 31 gennaio 2023 n. 10, secondo cui è ammissibile un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 del dpr n. 600/1973. Infatti, secondo il Giudice delle leggi, riconoscere la deduzione di costi soltanto nell'accertamento induttivo c.d. "puro" comporterebbe un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile. In altri termini, il contribuente che è stato meno diligente e che ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuto una complessivamente inattendibile, si

troverebbe in una posizione di ingiusto vantaggio, rispetto al diverso caso caratterizzato dalla tenuta di una contabilità regolare e attendibile, posto che in tale ultimo caso graverebbe sul contribuente anche l'onere di fornire la prova circa la deducibilità di costi.

Pertanto, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati in quanto occulti, scaturenti da movimenti bancari, il contribuente può sempre – anche in caso di accertamento analitico-induttivo – eccepire l'incidenza percentuale di costi che vanno dunque detratti dai maggiori ricavi accertati.

Il riconoscimento di costi deve essere livellato in misura percentuale in ragione dei maggiori ricavi accertati anche nel caso di utilizzo del metodo analitico o “misto”.

7. Ciò premesso, ritiene questa Corte che la parametrizzazione dei costi da riconoscere, nella misura del 30%, già oggetto di proposta dello stesso Ufficio in sede di mediazione, seppure per l'anno 2014, appare congrua, rispetto all'ammontare dei ricavi accertati, anche per l'anno 2015, non avendo l'Ufficio offerto elementi per ritenere incongruente l'applicazione anche per l'annualità oggetto della presente controversia e, quindi, va confermata.

8. Infondata, infine, la tesi della non assoggettabilità all'Iva dei ricavi accertati in quanto ritenuti comprensivi dell'imposta.

L'inversione dell'onere della prova vale anche in tema di Iva. Per superare la presunzione di imponibilità delle operazioni desunte dalle movimentazioni bancarie, spetta al contribuente, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 2, del DOPR 633/1973, dimostrare che tali operazioni non sono imponibili Iva; prova che, nel caso in esame, non è stata fornita dalla contribuente.

9. Quanto alle spese, il rigetto di entrambi gli appelli, conferma l'accoglimento parziale del ricorso stabilito con la decisione della CGT di 1° Grado di Roma e, quindi, anche per le spese va confermata la compensazione.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2024

**IL PRESIDENTE RELATORE**

Ugo Maria Fantini